

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXXI
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI DALL'ITALIA (Anno 1998)

*(articolo 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificato
dalla legge 4 aprile 1997, n. 93)*

Presentata dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 1999

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa	Pag.	7
 I. <u>La Convenzione di Parigi</u>	 »	 8
a) La situazione delle ratifiche	»	8
b) Gli scopi della Convenzione	»	8
c) La Convenzione nelle aree di crisi	»	9
 II. <u>L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)</u>	 »	 10
a) Struttura e compiti	»	10
b) Attività ispettive	»	13
1) Le ispezioni "di routine"	»	13
2) Le ispezioni "su sfida"	»	14
 III. <u>L'attuazione della Convenzione</u>	 »	 15
a) Attività internazionale nel corso del 1998	»	15
1) La Conferenza degli Stati Parte	»	15
(a) Stato delle ratifiche	»	15
(b) L'applicazione dell'Accordo	»	15
(c) L'assistenza internazionale	»	16
(d) Il bilancio dell'Organizzazione	»	17
(e) Costi delle verifiche alle armi chimiche	»	17
2) Il Consiglio Esecutivo	»	17
3) L'attività ispettiva	»	18
(a) Le ispezioni alle armi chimiche nel corso del 1998	»	18
(b) Le ispezioni alle industrie chimiche nel corso del 1998	»	19
b) Aiuti alla Russia	»	20
 IV. <u>L'Attuazione della Convenzione in Italia</u>	 »	 21
a) L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione	»	21
1) Norme istitutive e compiti	»	21
2) Personale e struttura organizzativa	»	21
3) Attività di rilievo	»	22

4) Risorse finanziarie	Pag.	22
b) Il Comitato Consultivo	»	23
c) L'Attività ispettiva dell'OPAC in Italia	»	23
1) Ispezioni alle infrastrutture militari	»	23
2) Ispezioni agli impianti industriali	»	23
d) Seminari	»	26
e) Corsi	»	26
f) Programmi di cooperazione con la Russia	»	26
g) Iniziative diplomatiche	»	27
1) Nei riguardi dell'Albania	»	27
2) Nei riguardi della Libia	»	27
h) I laboratori dell'OPAC	»	28
 V. <u>I problemi aperti</u>	»	29
a) Argomenti di carattere generale	»	29
b) La legislazione degli Stati Parte	»	29
c) La normativa italiana di applicazione	»	30
d) I problemi connessi con l'import-export	»	31
 VI. <u>Attività di rilievo prevista nel corso del 1999</u>	»	32
 VII. <u>Conclusioni</u>	»	33
 <u>Allegati</u>	»	37
A) Stati Parte della Convenzione sulle armi chimiche.	»	38
B) Stati Firmatari che non hanno ancora ratificato la Convenzione sulle armi chimiche.	»	41
C) Stati non firmatari.	»	42
D) Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Il Segretariato Tecnico.	»	43

RELAZIONE
SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE E SUGLI
ADEMPIMENTI EFFETTUATI DALL'ITALIA
(Anno 1998)

PAGINA BIANCA

Premessa

La Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche rientra nel quadro degli accordi di disarmo resi possibili dal clima di distensione internazionale instauratosi dopo gli anni 1980 e rappresenta il primo trattato a carattere multilaterale, internazionalmente verificabile e a vocazione universale.

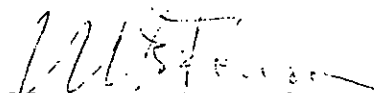
Con la ratifica della Convenzione gli Stati Parte si sono impegnati, senza alcuna eccezione, ad eliminare una intera categoria di armi di distruzione di massa in un tempo ben definito, a rinunciare ad intraprendere qualsiasi attività legata alla produzione di armi chimiche e ad accettare ispezioni da parte di un'apposita Organizzazione Internazionale (OPAC) al fine di impedire, tra l'altro, qualsiasi uso improprio di prodotti chimici sensibili normalmente impiegati per usi civili.

La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 ed entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65^a ratifica, è stata finora ratificata da 121 Stati Parte, tra cui Cina, Russia, Stati Uniti e tutti gli Stati dell'Unione Europea. La Convenzione costituisce una svolta storica nel diritto bellico internazionale; il suo innovativo sistema di dichiarazioni e di verifiche ha segnato e segna un punto di riferimento per i negoziati su altre Convenzioni quali la Convenzione sulla Messa al Bando Totale degli Esperimenti Nucleari (CTBT) ratificata dall'Italia con legge 15 dicembre 1998, n° 484 e nei negoziati ancora in corso per il rafforzamento della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Biologiche.

La legge di ratifica della Convenzione del 18 novembre 1995, n° 496, integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale incaricata di sovrintendere e coordinare l'applicazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La presente relazione annuale, resa ai sensi della Legge 4 aprile 1997, n° 93 Articolo 6, è pertanto rivolta a presentare al Parlamento lo stato di esecuzione della Convenzione e gli adempimenti effettuati nel corso del 1998.

Roma, 15 marzo 1999



Mario Brando PENSA

Capo dell'Ufficio
per l'Attuazione della Convenzione
sulle Armi Chimiche

I. La Convenzione di Parigi

a) La situazione delle ratifiche

La Convenzione per la Proibizione delle Armi Chimiche rappresenta uno dei risultati più positivi nella storia delle iniziative di disarmo ed è frutto di un intenso e complesso lavoro diplomatico svolto per molti anni anche dall'Italia nell'ambito della Conferenza per il Disarmo di Ginevra, rivolto a proibire l'impiego in guerra delle armi chimiche, estesamente utilizzate durante la I^a Guerra Mondiale e successivamente delegittimate dal protocollo di Ginevra del 1925.

Aperta alla firma a partire dal gennaio 1993 e già firmata da 165 Paesi, la Convenzione è entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65^a ratifica ed è stata a tutt'oggi ratificata da 121 paesi complessivamente, dei quali 117 Paesi firmatari, tra cui Cina, Russia, Stati Uniti e tutti gli Stati dell'Unione Europea (Allegato A) e altri 4 Paesi che vi hanno acceduto successivamente. L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18 novembre 1995 n. 496.

Altri 48 Stati, pur avendo firmato la Convenzione, non hanno ancora perfezionato la loro adesione (Allegato B) ed altri 25 Stati non hanno ancora né firmato né ratificato (Allegato C).

Nell'insieme però, per numero degli Stati aderenti, la Convenzione è ora già al primo posto tra i trattati internazionali e tende al conseguimento della piena universalità, fondamentale per il completo raggiungimento degli obiettivi postisi dagli Stati che ne fanno parte.

b) Gli scopi della Convenzione

La Convenzione proibisce lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, la detenzione, la conservazione, il trasferimento e l'uso di armi chimiche. Nell'imporre la distruzione di tutti gli arsenali esistenti, la Convenzione richiede inoltre di esercitare controlli sulle industrie chimiche civili, al fine di evitare che sostanze e prodotti sensibili normalmente impiegati per usi civili consentiti, siano illecitamente convertiti in armi chimiche vere e proprie.

Nel ratificare la Convenzione gli Stati Parte si sono anche impegnati a non incoraggiare altri ad intraprendere attività proibite dalla Convenzione, né ad utilizzare come strumento di guerra sostanze chimiche eventualmente impiegate per il controllo dell'ordine pubblico. Gli Stati Parte sono anche tenuti ad adottare adeguate penalità e sanzioni per chiunque commetta infrazioni o violazioni alla Convenzione sul territorio nazionale o all'estero.

Il sistema di controllo internazionale si basa su dichiarazioni e ispezioni; le prime comprendono notifiche degli Stati Parte, dovute periodicamente all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), relative a tutte le attività civili o militari che rientrano negli obblighi di dichiarazione, mentre le seconde comprendono visite ispettive che vengono condotte dall'OPAC con brevissimo preavviso negli impianti dichiarati o sospetti, per accertare la rispondenza delle situazioni agli obblighi della Convenzione.

c) La Convenzione nelle aree di crisi

L'Africa resta una delle regioni meno rappresentate nell'OPAC: ne fanno parte solo 29 Stati su 53. Il motivo delle numerose assenze va probabilmente ricercato più nella complessità della Convenzione e degli impegni da essa derivanti anche sul piano dell'attuazione amministrativa, nonché in alcuni casi nell'assenza di industrie civili rilevanti per lo specifico settore, che in una eventuale volontà di mantenere libertà di possesso di agenti chimici.

Nell'area del *Medio Oriente e Mediterraneo* non hanno ancora ratificato Iraq, Egitto, Libia, Siria, Israele e Libano. Un'eventuale accessione alla Convenzione dei Paesi menzionati rappresenterebbe un sostanziale contributo alla riduzione della tensione nella regione. Progressi in tal senso nel medio e lungo termine dipenderanno tuttavia a loro volta dalla generale evoluzione della situazione nell'area.

Nei Balcani, la Repubblica Federale di Jugoslavia dovrebbe essere incoraggiata ad accedere alla Convenzione, per migliorare la sicurezza della regione anche attraverso l'eliminazione di queste armi di distruzione di massa.

In Estremo Oriente la Corea del Nord, che secondo alcune informazioni disporrebbe di un arsenale di armi chimiche, non ha ancora ratificato la Convenzione.

II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)

a) Struttura e compiti

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), istituita a L'Aja dopo l'entrata in vigore della Convenzione ed a seguito della I^a Conferenza degli Stati Parte del maggio 1997, è composta da tre Organi Principali (la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico) e da alcuni Organi Sussidiari.

Prima della sua istituzione ed a partire dal gennaio 1993, una Commissione Preparatoria ed un Segretariato Tecnico Provvisorio hanno lavorato a L'Aja per risolvere i problemi procedurali e tecnici connessi con l'attuazione della Convenzione e non risolti a Ginevra dal Comitato di Disarmo in sede di negoziazione della Convenzione.

La Conferenza degli Stati Parte, organo principale dell'OPAC, è responsabile di dare attuazione alla Convenzione; composta dai Rappresentanti degli Stati Parte, si riunisce a L'Aja normalmente una volta l'anno; la prima e la seconda Sessione hanno avuto luogo nel 1997, la terza Sessione si è tenuta nel novembre 1998 e la quarta Sessione è programmata dal 28 giugno al 2 luglio 1999. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti dei Paesi Parte accreditati presso l'OPAC ed i rappresentanti delle Autorità Nazionali. La Conferenza riceve il rapporto sull'attività del Segretariato, approva l'attività del Consiglio Esecutivo, i programmi ed il bilancio dell'Organizzazione, discute ed avvia iniziative volte a dare più completa attuazione alla Convenzione.

Il Consiglio Esecutivo, organo di governo dell'Organizzazione, è composto da 41 Rappresentanti degli Stati Membri eletti a rotazione in seno ai 5 gruppi regionali che ricalcano quelli delle Nazioni Unite: Asia, Africa, Europa Orientale, America Latina e Caraibica, Gruppo dei Paesi Occidentali che comprende anche Stati Uniti, Canada e Australia. L'Italia fa parte del Consiglio Esecutivo sin dalla sua prima sessione ed è stata riconfermata dall'ultima Conferenza degli Stati Parte.

Il Consiglio Esecutivo risponde alla Conferenza degli Stati Parte ed è la sede principale delle consultazioni permanenti tra gli Stati Membri,

nonché delle decisioni operative; discute inoltre ogni materia o questione attinente all'attuazione della Convenzione, in particolare prende atto del risultato delle ispezioni.

Il Consiglio si riunisce a L'Aja nella sede dell'OPAC circa 6 volte l'anno in Sessioni ordinarie, oppure viene convocato in Sessioni straordinarie per problemi urgenti; la XIII Sessione ordinaria ha avuto luogo dall'8 all'11 dicembre u.s.

Nell'ambito dell'OPAC si sta però consolidando la prassi di affidare la risoluzione di problemi specifici a consultazioni informali tra i Paesi Parte, condotte da esperti tecnici o diplomatici degli stessi Paesi Parte che assumono il ruolo di "facilitatori" tra una sessione e l'altra del Consiglio Esecutivo per ricercare soluzioni che riscuotano il consenso prima di essere presentate in Consiglio. Per rafforzare il ruolo politico del Consiglio, la Conferenza degli Stati Parte nella sua terza sessione ha inoltre deliberato di ridurre a circa 4 l'anno le sessioni principali del Consiglio stesso, conferendo un maggior peso negoziale a riunioni informali intersessionali.

Il Segretariato Tecnico, è responsabile di dare concreta attuazione alla Convenzione ed in particolare è incaricato di gestire il complesso e particolarmente intrusivo sistema di verifica.

Quest'ultimo si basa sulle dichiarazioni degli Stati Parte e si articola in ispezioni normali o "di routine" agli impianti dichiarati e ispezioni "su sfida", che vengono richieste da un qualsiasi Stato Parte per verificare sospette inadempienze agli obblighi assunti con la Convenzione. Le modalità dei due tipi di ispezioni sono diverse ed i tempi di preavviso per le ispezioni su sfida sono molto brevi.

Al termine della prima ispezione (chiamata ispezione iniziale), il Segretariato e lo Stato Parte interessato concordano un "accordo d'impianto" che intende regolare le ispezioni successive e che viene poi sottoposto all'approvazione del Consiglio Esecutivo.

Le ispezioni "su sfida", tenuto conto del loro carattere, possono coinvolgere un'attività negoziale in seno al Consiglio Esecutivo convocato in sessione straordinaria e con urgenza.

A partire dal 29 aprile 1997, data di entrata in vigore della Convenzione, il Segretariato Tecnico ha già effettuato più di 430 ispezioni, delle quali **14 in Italia** (vedasi sezione IV (c)).

La struttura del Segretariato, composto attualmente da 491 persone, delle quali 209 ispettori, è in Allegato D. Gli italiani sono attualmente sei dei quali due ispettori. Il Direttore Generale, il brasiliano José M. Bustani, è stato nominato nel 1997 dalla Prima Conferenza degli Stati Parte con un mandato di quattro anni.

Gli organi sussidiari, creati per assistere l'Organizzazione, sono principalmente:

- *il Comitato Plenario*, composto dai Presidenti della Conferenza, del Consiglio Esecutivo, dei Gruppi regionali, dal Direttore Generale, coordina le consultazioni informali tra delegazioni degli Stati Parte, tra l'altro avvalendosi di "facilitatori" per la discussione di problemi specifici sorti durante l'attuazione della Convenzione;

- *il Comitato sulla Confidenzialità* è formato da 20 esperti degli Stati Parte su problemi legali e di sicurezza ed ha il compito di analizzare eventuali casi di violazione della riservatezza dei dati da parte di membri dell'Organizzazione, anche al fine di identificare responsabilità penali o finanziarie; il Comitato si riunisce a L'Aja quando necessario;

- *il Comitato Scientifico* è formato da 20 Esperti degli Stati Parte selezionati tra le personalità illustri nel campo scientifico in settori di particolare interesse per l'Organizzazione; il Comitato, viene convocato in genere una volta l'anno per esprimere pareri su questioni tecniche o scientifiche di rilievo;

- *il Comitato Consultivo sulle questioni amministrative e finanziarie* è formato da esperti dagli Stati Parte, incaricati di esprimere un parere sui problemi amministrativi e sul bilancio.

Tali organi sussidiari, composti da rappresentanti degli Stati Parte, si riuniscono nella sede dell'OPAC con la frequenza necessaria per assolvere i propri compiti.

L'attività svolta in seno all'Organizzazione, oltre alle riunioni periodiche della Conferenza e del Consiglio Esecutivo e degli Organi Sussidiari, si articola in:

- riunioni informali tra Segretariato e delegazioni degli Stati Parte presenti a L'Aja, per la messa a punto delle decisioni da presentare all'approvazione degli organi formali;
- riunioni dei gruppi regionali e dei gruppi di lavoro formati da esperti delle delegazioni, convocate per concordare una linea d'azione comune o per l'esame di argomenti particolari;
- convocazioni urgenti del Consiglio Esecutivo per questioni di rilievo oppure per le ispezioni su sfida.

b) Attività ispettive

1) Le ispezioni "di routine"

Le ispezioni di routine dell'OPAC vengono preannunciate normalmente con 48 ore di anticipo sull'arrivo degli ispettori al punto di ingresso (POE) nel territorio nazionale, che solitamente coincide con un aeroporto in prossimità della località da ispezionare. L'Autorità Nazionale e l'impianto interessato dispongono mediamente solo di due giorni lavorativi per le necessarie predisposizioni organizzative.

La squadra ispettiva è normalmente composta da cinque o sei ispettori del Segretariato Tecnico dell'Organizzazione. Essi sono sempre tecnici di alta professionalità, con una specifica preparazione sull'attività che si accingono ad ispezionare. Il nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, formato da quattro o cinque funzionari, riceve gli ispettori al punto di ingresso, li accompagna nell'azienda da ispezionare ed assiste all'ispezione che normalmente ha la durata di cinque giorni.

Al termine dell'attività ispettiva, gli ispettori presentano ai rappresentanti dell'Autorità Nazionale un rapporto preliminare sull'ispezione e concordano elementi da inserire nell'Accordo d'Impianto, destinato a regolare le future attività ispettive nello stesso impianto. Entrambi i documenti, elaborati sul posto in via provvisoria, vengono definiti più compiutamente nella sede dell'Organizzazione e, dopo l'approvazione, entrano a far parte della documentazione ufficiale relativa all'impianto ispezionato e vengono comunicati allo Stato Parte interessato. Fino ad oggi sono state svolte dall'OPAC esclusivamente "prime ispezioni" ad impianti civili e solo alcune ulteriori attività ispettive nei riguardi di impianti militari dei Paesi maggiori detentori di armi chimiche.

2) Le ispezioni "su sfida"

La Convenzione consente all'OPAC di effettuare ispezioni "su sfida" che tendono ad accertare presunte irregolarità di rilievo agli obblighi della Convenzione; richieste da un altro Stato Parte in possesso di fondati sospetti su attività illecite, vengono preannunciate con breve anticipo, non inferiore comunque a 12 ore.

L'Organizzazione non ha tuttora effettuato questo tipo di ispezioni in quanto non sono state ancora richieste da alcuno Stato Parte.

III. L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

a) Attività internazionale nel corso del 1998

1) La Conferenza degli Stati Parte

La Conferenza si è riunita a L'Aja dal 16 al 20 novembre 1998 nella sua Terza Sessione; vi hanno partecipato rappresentanti di 95 Stati Parte, di 15 Stati Firmatari, di 2 Paesi osservatori (Libia ed Eritrea), di 2 Organizzazioni Internazionali e di 8 Organizzazioni Non Governative.

La Conferenza ha osservato che il bilancio complessivo sui primi 18 mesi di vita dell'Organizzazione può essere considerato ampiamente positivo, in quanto il processo di eliminazione degli arsenali chimici e degli impianti di produzione degli armamenti chimici dichiarati è stato concretamente avviato e le procedure ispettive nel settore degli usi civili dei prodotti chimici sensibili hanno assunto un ritmo di regolarità.

a) Lo stato delle ratifiche

La Conferenza ha tuttavia preso nota del fatto che persistono lacune nell'ambito geografico attualmente coperto dall'Accordo, in quanto non ancora ratificato da tutti gli Stati firmatari, nonché nell'applicazione dell'Accordo stesso da parte di un certo numero di Paesi Membri. D'altra parte è stata unanimemente sottolineata l'importanza essenziale, per la credibilità della Convenzione, della sua universalità. A tal fine gli Stati Parte si sono impegnati a promuovere azioni, nell'ambito delle rispettive possibilità di influenza, per ottenere l'accessione dei Paesi che ancora non hanno aderito alla Convenzione.

b) L'applicazione dell'Accordo

Per quanto riguarda l'applicazione dell'Accordo, la Conferenza ha dovuto prendere atto che 34 Paesi ratificatari non hanno ancora adempiuto agli impegni assunti in tema di "dichiarazioni iniziali" (che consentono l'applicazione del sistema di verifica), anche se è stato riconosciuto che in molti casi ciò è dovuto più alla indubbia complessità delle dichiarazioni richieste che allo scarso impegno dei governi interessati. E' stato per contro riconosciuto come uno sviluppo altamente positivo la firma da parte del Presidente Clinton, a fine ottobre, della legislazione interna che

consente finalmente all'Amministrazione degli Stati Uniti di avviare, ancorché in ritardo, le procedure destinate a permettere le verifiche internazionali negli impianti industriali civili, precedentemente non inclusi nella legge americana di ratifica del 1996. Tale sviluppo, a lungo auspicato in particolare dai paesi europei e che era stato condizionato dal dibattito interno negli Stati Uniti, ha indubbiamente rafforzato la credibilità della Convenzione sul piano internazionale ed ha posto le premesse per un riequilibrio tra i paesi industrializzati delle attività ispettive internazionali, nelle industrie civili.

La Conferenza ha inoltre preso atto con soddisfazione che l'Iran, uno degli Stati ratificatori che non avevano ancora adempiuto all'obbligo di dichiarare la propria situazione interna, ha presentato un elenco di siti precedentemente coinvolti in passato nella produzione di armi chimiche, riconoscendo per la prima volta di essersi dotato, come conseguenza del conflitto con l'Iraq, di una limitata capacità nel campo delle armi chimiche il cui sviluppo si sarebbe comunque arrestato al termine delle ostilità. Il governo iraniano ha sottolineato che la decisione di presentare tali dichiarazioni sarebbe stata presa non senza notevoli resistenze interne e deve essere considerata come una manifestazione della volontà dell'Iran di cooperare con la comunità internazionale per il disarmo chimico.

c) L'assistenza internazionale

Il tema dell'assistenza internazionale, inclusa la cooperazione scientifica e tecnologica per lo sviluppo dell'industria chimica e per l'uso pacifico delle sostanze sensibili, è stato ampiamente sottolineato da numerosi Paesi in via di sviluppo come uno dei tre pilastri - assieme al disarmo e alla non proliferazione - sui quali riposa la Convenzione, osservandosi che finora scarsa sarebbe stata l'applicazione degli impegni assunti in proposito dagli Stati industrializzati.

Questi ultimi hanno confermato la disponibilità a prendere in esame le richieste dei Paesi in via di sviluppo, pur rilevando la complessità della materia e la conseguente necessità di approfondire obiettivi specifici e modalità tecniche nei fori più appropriati. Il tema tenderà ad assumere crescente rilevanza in futuro, anche in quanto molti Paesi in via di sviluppo saranno tentati di farne un elemento di credibilità della Convenzione e della serietà delle dichiarazioni di intenti dei Paesi Industrializzati.

d) Il bilancio dell'Organizzazione

Il bilancio dell'OPAC è approvato annualmente dalla Conferenza degli Stati Parte. La Terza Sessione di quest'ultima ha approvato il bilancio per il 1999 pari a 60.587.400 fiorini olandesi per l'attività amministrativa e 77.160.600 fiorini olandesi per l'attività ispettiva, per complessivi 137.784.000 fiorini olandesi (121 miliardi di lire) di cui circa 4,5 miliardi di lire a carico dell'Italia. I contributi nazionali sono calcolati secondo la scala contributiva delle Nazioni Unite.

e) Costi delle verifiche alle armi chimiche

Un principio finora controverso e risolto dalla Conferenza nella sua ultima Sessione riguarda i costi delle verifiche agli impianti di produzione e agli stocks di armi chimiche. Secondo la Convenzione uno Stato che possiede armi chimiche è tenuto a pagare i costi per la loro distruzione e la Conferenza ha deciso di comprendere in tali costi anche il costo, sovente rilevante, delle ispezioni. Non è stato per contro tuttora raggiunto un consenso sul metodo per la determinazione della utilizzabilità residua delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate, la quale dopo essere stata accertata durante le ispezioni dell'OPAC, determina a chi dovranno essere attribuiti i costi relativi alle verifiche di tali armi. Qualora esse siano ancora utilizzabili esse devono infatti essere distrutte come se fossero armi chimiche ed il costo delle verifiche dovrebbe essere posto a carico del possessore. La questione ha rilevanza, tra gli altri, per il nostro Paese.

2) Il Consiglio Esecutivo

Nell'anno trascorso il Consiglio Esecutivo ha tenuto 6 sessioni ordinarie ed una sessione speciale. Complessivamente nel corso dell'anno il Consiglio ha approvato 29 accordi di impianto e 5 piani di distruzione o conversione di impianti di produzione di armi chimiche; ha inoltre messo a punto "modelli di accordo" per impianti di distruzione o di stoccaggio di armi chimiche, nonché per impianti civili di produzione di sostanze sensibili contenute nelle Tabelle 1 e 2 della Convenzione.

Tra gli argomenti di maggiore interesse, il Consiglio Esecutivo ha deciso che per autorizzare i trasferimenti dei prodotti chimici di tabella 2 e 3 ad uno Stato non Parte della Convenzione è necessario un "certificato di uso finale", che deve essere rilasciato dalle autorità dello Stato ricevente.

Con tale decisione del Consiglio (presa a seguito di una iniziativa congiunta dell'Italia e della Germania) lo Stato non Parte viene ad essere informato dell'attività di trasferimento dei prodotti chimici sottoposti al regime di controllo della Convenzione. E' da notare che a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della Convenzione saranno comunque vietati i trasferimenti a Stati non Parte di prodotti della tabella 2.

Tra gli altri argomenti di rilievo all'esame del Consiglio Esecutivo nel 1998 e non ancora pervenuti a decisioni conclusive, assumono particolare interesse: i criteri per migliorare la trasparenza nell'attività dell'Organizzazione; i criteri da seguire nelle dichiarazioni industriali; il metodo da utilizzare durante le ispezioni alle industrie civili per la determinazione del rischio che le attività svolte nell'industria possano non rispettare gli obblighi della Convenzione; la necessità di pervenire alla omogeneizzazione delle legislazioni nazionali dei Paesi Parte; le modalità per la elaborazione dei dati aggregati sulla produzione nazionale dei Paesi Parte riferita ad esportazioni ed importazioni di sostanze chimiche sensibili.

3) L'attività ispettiva

(a) Le ispezioni ai siti di armi chimiche nel corso del 1998

Nel corso del 1998 l'Organizzazione Internazionale ha completato le ispezioni ai siti di armi chimiche di tutti gli Stati che ne hanno dichiarato il possesso. Si tratta oltre agli Stati Uniti ed alla Russia di altri sette Paesi. Nello stesso periodo sono stati distrutti 11 impianti per la produzione di armi chimiche sui 59 dichiarati e due impianti sono stati riconvertiti per finalità consentite dalla Convenzione; alla fine del 1998 l'Organizzazione era in grado di tenere sotto controllo 48 impianti di produzione e 34 località sito di magazzini di armi chimiche (contenenti complessivamente 8 milioni di munizioni chimiche e più di 25.000 contenitori riempiti con agenti chimici), 5 impianti di distruzione di armi chimiche, 45 siti contenenti vecchie armi chimiche o armi chimiche abbandonate.

La Convenzione richiede che tutto il munizionamento chimico sia distrutto entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 2007 e gli Stati Parte sono pertanto tenuti a pianificare la loro distruzione in base a tali scadenze.

Dall'entrata in vigore della Convenzione gli Stati Uniti hanno reso noto di avere già distrutto 4.000 tonnellate di aggressivi chimici su uno stock complessivo di circa 35.000 tonnellate.

(b). Le ispezioni alle industrie chimiche

I controlli all'industria chimica si basano sulle dichiarazioni iniziali e periodiche degli Stati Parte e sono rivolti a verificare che le attività dichiarate siano conformi agli obblighi della Convenzione. L'OPAC tiene pertanto sotto controllo l'industria che produce e utilizza composti che possono essere usati come agenti oppure come precursori di armi chimiche.

Le ispezioni "ordinarie" vengono effettuate dall'OPAC quando l'impianto industriale adopera quantità di prodotto che superano una soglia stabilita nella Convenzione in base alla pericolosità del prodotto stesso ed in particolare:

- **per i prodotti inseriti nella Tabella 1**, annessa alla Convenzione, che sono utilizzabili quasi esclusivamente per realizzare armi chimiche, allorché i quantitativi prodotti, lavorati o consumati di tali sostanze sono superiori a 100 grammi l'anno;
- **per i prodotti indicati nella Tabella 2A**, (trattasi di tre sostanze, il BZ, l'Amitone e il PFIB), quando l'impianto chimico produce, lavora o consuma più di 10 kg di BZ l'anno, oppure più di 1 tonnellata di Amitone o di PFIB l'anno;
- **per i prodotti della tabella 2B**, che vengono largamente utilizzati per scopi civili consentiti, ma che sono anche precursori di armi chimiche, quando l'impianto produce, consuma o lavora più di 10 tonnellate l'anno;
- **per i prodotti di Tabella 3, per i prodotti di sintesi della chimica organica (DOC) oppure per i prodotti contenenti fosforo, zolfo e fluoro (PSF)**, largamente utilizzati per scopi civili consentiti, quando la produzione supera le 200 tonnellate l'anno.

Le ispezioni dell'OPAC nell'industria chimica sono innanzitutto rivolte ad accertare che gli impianti stessi non siano utilizzati in modo illegittimo per produrre composti chimici della **Tabella 1**, che sono destinati quasi esclusivamente alla produzione di armi chimiche.

Nel corso del 1998 sono state ispezionate dall'OPAC più di 100 industrie chimiche di 25 Stati Parte ed il livello di cooperazione è stato ovunque molto alto. Non sono state ancora effettuate ispezioni all'industria degli Stati Uniti in quanto la legislazione di attuazione della Convenzione

per la parte industriale è stata definitivamente approvata solo a fine ottobre del 1998, per cui le dichiarazioni saranno presentate a metà del 1999 e le ispezioni potranno essere avviate dall'OPAC solo successivamente.

Non tutti gli Stati Parte hanno però presentato le loro dichiarazioni iniziali; alcuni altri le hanno presentate in ritardo, come l'Iran che le ha rese solo nel novembre del 1998.

b) Aiuti alla Russia

La Russia, che ha completato la procedura di ratifica solo alla fine del 1997, ha presentato le sue dichiarazioni iniziali all'inizio del 1998 ed ha manifestato l'intenzione di procedere al più presto alla realizzazione degli impianti di distruzione necessari per portare a termine entro 10 anni indicati dalla Convenzione la distruzione dei propri arsenali pari a circa 40.000 t. di armi chimiche. Ha però più volte sottolineato che occorre tener conto anche della realtà finanziaria del paese ed ha pertanto sollecitato aiuti internazionali adeguati per far fronte alle esigenze che sono ampiamente superiori alle risorse disponibili.

Il programma russo di distruzione è stimato in 6 miliardi di dollari e comprende la costruzione di sette impianti di distruzione in aree diverse.

Benché la responsabilità di dare attuazione alla Convenzione sia unicamente della Federazione Russa, molti Paesi occidentali tra cui Italia, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti hanno indicato la loro disponibilità a fornire alla Russia un aiuto finanziario o materiali per la realizzazione degli impianti di distruzione delle armi chimiche.

Per quanto riguarda l'assistenza dell'Italia vedasi la Sezione IV f).

IV. L'attuazione della Convenzione in Italia

a) L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione

1) Norme istitutive e compiti

La legge di ratifica del 18 novembre 1995 ha attribuito al Ministero degli Affari Esteri le funzioni di competenza dell'Autorità Nazionale di cui all'Articolo VII para. 4 della Convenzione; per l'adempimento di tali compiti la legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito presso il Ministero degli Affari Esteri un Ufficio che cura i rapporti con l'OPAC, mantiene i collegamenti con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte, promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti, riceve i dati dalle Amministrazioni interessate e presenta annualmente una relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati.

Per lo svolgimento dell'attività il Ministero degli Affari Esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato a esperti estranei all'Amministrazione nei limiti di un contingente di 15 unità per sopperire a esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione.

2) Personale e struttura organizzativa

L'Ufficio è stato costituito il 6 settembre 1997 nella sede del Ministero Affari Esteri e, alla data del 1 gennaio 1998, comprendeva 18 persone, aumentato a 22 nel corso del 1998, di cui 3 del Ministero degli Affari Esteri, 6 del Ministero della Difesa e 1 del Ministero delle Finanze (G. di F.) in posizione di comandati, nonché 12 esperti esterni all'Amministrazione. Vista la insufficienza dei locali disponibili nell'interno del Ministero degli Affari Esteri, nel mese di febbraio del 1998 sono stati acquisiti alcuni locali esterni resi disponibili dalla Difesa nella vicina caserma di Viale Pinturicchio n. 23; previa necessaria ristrutturazione essi sono stati occupati a partire dal 10 settembre 1998 da un Nucleo dell'Ufficio costituente l'Unità Tecnica Operativa, destinata principalmente a compiti di scorta nelle attività ispettive internazionali, all'esame e all'approntamento delle dichiarazioni periodiche per l'OPAC, all'esame degli aspetti tecnici oggetto di discussione in sede internazionale.

3) Attività di rilievo

Nel corso del 1998 l'Ufficio ha in particolare:

- elaborato e presentato all'OPAC le dichiarazioni consuntive dell'attività svolta dalle industrie italiane nel 1997 e le previsioni per il 1999;
- ricevuto ed accompagnato gli ispettori dell'OPAC in qualità di parte ispezionata, mediamente una volta al mese, per le ispezioni alle industrie chimiche della durata di una settimana ciascuna;
- tenuto mensilmente una riunione del Comitato Consultivo Interministeriale di cui alla legge 93/97;
- effettuato visite preventive alle industrie per verificare le predisposizioni attuative delle ispezioni internazionali;
- partecipato alle riunioni del Comitato del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato per l'esame e la concessione delle autorizzazioni alla detenzione di sostanze chimiche di tabella 1 sottoposte ai vincoli della Convenzione;
- partecipato alle riunioni internazionali dell'OPAC ed ai lavori intersessionali;
- inviato personale dell'Ufficio agli appositi corsi di formazione dell'OPAC per il personale degli uffici chiamati a dare attuazione alla Convenzione ed ai corsi per la difesa NBC della NATO;
- partecipato a Seminari e Conferenze sulle attività connesse alla Convenzione tenute negli Stati Parte;
- organizzato un Seminario sulla Convenzione con la partecipazione di rappresentanti di sei Autorità Nazionali di altrettanti Paesi Parte della Convenzione;
- organizzato visite agli impianti militari di Civitavecchia e partecipato a visite negli impianti della Germania e del Regno Unito;
- avviato negoziati con la Federazione Russa per dare assistenza a tale Paese nel programma di distruzione degli arsenali chimici;
- avviato contatti con alcuni Paesi tuttora non aderenti alla Convenzione, in particolare con le Autorità libiche;
- inviato una missione in Albania per assistere la costituenda Autorità Nazionale negli adempimenti dovuti ai sensi della Convenzione.

4) Risorse finanziarie

Per le attività sopraindicate, l'Ufficio nel corso del 1998 ha utilizzato un proprio specifico finanziamento di spesa sul capitolo 3042 di cui alla Legge 4 aprile 1997, n. 93, il cui ammontare è stato di 3.080 milioni.

L'Italia ha altresì versato all'OPAC la quota di partecipazione di 6.088 milioni di lire (5,4% del bilancio), previsto all'Art. 14 della Legge 496 del 18 novembre 1995.

b) Il Comitato Consultivo

La Legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito un Comitato Consultivo, presieduto dal Capo dell'Ufficio Armi Chimiche del Ministero degli Affari Esteri, composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, nonché dai rappresentanti delle Associazioni di categoria.

Nel corso del 1998 il Comitato ha tenuto 10 riunioni nelle quali sono state prese in esame le decisioni prese in sede internazionale dalla Conferenza degli Stati Parte e del Consiglio Esecutivo dell'OPAC, sono stati riferiti gli esiti delle ispezioni dell'OPAC alle industrie chimiche e presi in esame argomenti connessi con implicazioni per le varie Amministrazioni nell'attuazione della Convenzione.

c) L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia

1) Ispezioni alle infrastrutture militari

L'Italia non possiede installazioni destinate alla produzione di armi chimiche; dispone però di una limitata quantità di vecchie armi chimiche costruite prima del 1946 oppure recuperate dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, conservate a Civitavecchia nello Stabilimento Militare dei Materiali NBC già sottoposte a due ispezioni dell'OPAC nel corso del 1997 e la cui distruzione, iniziata prima dell'entrata in vigore della Convenzione, sarà comunque conclusa entro i termini prescritti.

2) Ispezioni agli impianti industriali

L'attività ispettiva dell'OPAC nel nostro Paese si è concentrata essenzialmente su impianti di produzione, lavorazione o consumo di composti chimici destinati a impieghi civili. Gli ispettori dell'OPAC, sempre accompagnati da una adeguata scorta nazionale, dall'entrata in vigore della Convenzione avvenuta il 29 aprile del 1997, hanno effettuato in Italia **12 ispezioni** (delle quali 1 nel 1997) ad altrettanti impianti chimici su un totale di 183 impianti teoricamente ispezionabili.

Le 11 ispezioni effettuate dall'OPAC in Italia nel 1998 hanno riguardato impianti industriali situati nelle regioni settentrionali e che producono, utilizzano o lavorano le seguenti sostanze chimiche:

- il **BZ** (Quinuclidin-benzilato), utilizzato talvolta anche come arma chimica incapacitante, è presente nelle reazioni chimiche intermedie di alcuni prodotti farmaceutici e viene normalmente distrutto nell'ultima fase della reazione chimica; essendone però possibile l'estrazione durante le operazioni di lavorazione, diventa un prodotto sensibile e viene sottoposto a particolari controlli. Il prodotto è stato dichiarato da 2 impianti farmaceutici, uno dei quali è stato ispezionato nel 1997 e l'altro nel 1998;
- il **PFIB** (Propano-pentafluoruro-tricloruro-metile), prodotto chimico velenoso che si crea come prodotto di scarto durante le reazioni di vari composti chimici utilizzati per ottenere un prodotto commerciale innocuo; l'unico impianto esistente nel nostro Paese che produce, e successivamente distrugge, la sostanza è stato ispezionato nel 1998.
- il **DEEP** (Acido fosfonico, estero etile-dimetile) e il **DMMP** (Acido fosfonico, estero metile-dimetile), sono prodotti utilizzati come ritardanti di fiamma per la fabbricazione di alcuni materiali utilizzati nell'edilizia; i due prodotti chimici sono utilizzati da 6 impianti chimici, tutti ispezionati nel 1998;
- il **DMC** (etanamina, cloro-bimetil-idroclorato), il **DEC** (etanamina, cloro-dietil-idroclorato) e il **DMAEC** (etanamina, cloro-dimetil-idroclorato), sono prodotti di sintesi dell'industria farmaceutica; le 2 aziende ispezionabili sono state ispezionate nel corso del 1998.
- il **TIODIGLICOLE** (Solfuro di Bis2-Idrossietile), è un prodotto chimico che viene impiegato come solvente ed è largamente utilizzato nello stampaggio dei tessuti; sono ben 67 le imprese italiane che hanno dichiarato di fare uso di tale sostanza; tra di esse 7 sono le aziende ispezionabili e 2 sono state ispezionate nel corso del 1998; le altre aziende saranno molto probabilmente ispezionate nel 1999.

La frequenza e l'intensità delle ispezioni dell'OPAC è stabilita dal Segretariato Internazionale anche sulla base del rischio derivante dall'attività svolta e dai prodotti chimici interessati all'ispezione. Le ispezioni nei singoli stabilimenti industriali hanno generalmente avuto una durata di 6 giorni (dal lunedì al sabato); tutti gli ispettori, appartenenti a diverse nazionalità degli Stati Parte, hanno mostrato ampia competenza e

stretta osservanza delle procedure previste, con particolare riguardo alle norme per la difesa della riservatezza industriale. Esse sono state condotte alla presenza di personale dell'Ufficio dell'Autorità Nazionale; quest'ultima si è avvalsa dell'ausilio delle forze di Polizia della Guardia di Finanza e del Ministero della Difesa. Tutti gli enti e i comandi interessati hanno fornito sempre la più ampia collaborazione e si sono prodigati per la migliore riuscita delle operazioni previste, dando concreta dimostrazione di efficienza, competenza e professionalità sempre riconosciuta anche dagli ispettori dell'OPAC nei loro rapporti di ispezione.

L'attività ispettiva dell'OPAC è stata preceduta da una adeguata e capillare azione informativa, condotta da Associazioni di categoria e dall'Autorità Nazionale stessa, che ha tra l'altro disposto l'invio di proprio personale nelle aziende ispezionabili, con il fine di illustrare gli adempimenti dovuti ai sensi della Convenzione per una migliore preparazione della documentazione tecnico-amministrativa da presentare agli ispettori dell'OPAC durante le ispezioni. Tale attività, di tipo preventivo e non ispettivo, si è rilevata molto utile e nella maggior parte dei casi ha consentito uno svolgimento regolare delle ispezioni internazionali.

L'Autorità Nazionale, per dare attuazione alle procedure previste al Punto di Entrata e Uscita (POE) nonché per il trasporto e la scorta degli ispettori si è avvalsa dell'ausilio delle Forze di Polizia.

La frequenza delle ispezioni dell'OPAC, successive a quelle iniziali, sarà basata sulla valutazione del rischio determinato durante l'ispezione iniziale in relazione alle attività svolte nell'impianto.

Le ispezioni hanno messo in evidenza che le aziende ispezionate hanno recepito in pieno lo spirito della Convenzione ed hanno organizzato l'accoglimento e l'attività ispettiva in modo da dimostrare la corretta applicazione delle norme dettate dalla Convenzione, fornendo sempre la massima collaborazione agli ispettori.

Circa i risultati operativi delle ispezioni va sottolineato che i dati forniti nelle dichiarazioni sono stati accuratamente controllati e nella maggior parte dei casi sono stati riscontrati aderenti all'attività produttiva; le aziende hanno comunque dimostrato di operare nel pieno rispetto della Convenzione e non sono stati accertati casi di diversione dei prodotti chimici sottoposti a controllo per essere destinati ad attività non consentite.

d) Seminari

L'Ufficio dell'Autorità Nazionale dal 4 al 6 novembre 1998 ha organizzato a Roma un incontro informale fra rappresentanti dei maggiori Paesi Europei, nonché degli Stati Uniti e del Canada. Fra gli obiettivi dell'incontro, a cui hanno partecipato i responsabili dell'Autorità Nazionale incaricata nei vari Paesi dell'applicazione della Convenzione, era la verifica, a 18 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, se vi sia stata un'applicazione uniforme nei Paesi partecipanti, data la possibilità di una interpretazione differenziata di alcune disposizioni contenute nell'accordo stesso e degli aspetti tecnici coinvolti.

Sul piano generale si intendeva inoltre verificare la possibilità di promuovere orientamenti comuni su alcuni aspetti della Convenzione tuttora non definiti, anche in vista di assumere un atteggiamento comune in sede internazionale. Il Seminario ha consentito di verificare l'esistenza di ampi orientamenti comuni di fondo e l'interesse dei Paesi partecipanti ad elaborare in maniera continuativa soluzioni adeguate ai problemi che si porranno nell'applicazione della Convenzione, utilizzando anche in futuro lo strumento di incontri agili ed informali prima di assumere una posizione comune in sede OPAC.

e) Corsi

Nel corso del 1998, l'Italia ha svolto un corso per la formazione di 40 nuovi ispettori dell'OPAC. L'attività, della durata di circa 20 giorni si è svolta nello Stabilimento dei Materiali NBC di Civitavecchia ove gli ispettori, al termine di un ciclo di addestramento di circa cinque mesi svoltosi in altri Paesi Parte, si sono esercitati in Italia a condurre l'attività ispettiva in un impianto militare.

Tale tipo di attività addestrativa era stata svolta in Italia anche durante il 1997 per la formazione di 80 ispettori.

f) Programmi di cooperazione con la Russia

Come altri Paesi (vedasi sezione III.b) anche il Governo Italiano si è dichiarato disponibile ad assistere la Russia nel suo programma di distruzione delle armi chimiche. Un impegno in tal senso è stato assunto il

10 febbraio 1998 in occasione della visita a Roma del Presidente Eltsin. Riconoscendo l'esigenza di eliminare in modo sicuro ed ecologicamente corretto gli arsenali esistenti in Russia, le due Parti dichiararono la propria intenzione di concludere un accordo per facilitare una distruzione rapida e sicura delle armi chimiche, con la salvaguardia dell'ambiente.

In successivi contatti sono stati individuati i settori della possibile assistenza italiana. Essi riguardano la costruzione di infrastrutture (gasdotti, acquedotti ed attrezzature sanitarie) destinate all'impianto di distruzione di armi chimiche da realizzare nella località di Kizner nella Repubblica di Udmurtia.

Un accordo-quadro in proposito è tuttora in corso di negoziazione con la controparte russa.

g) Iniziative diplomatiche

1) Nei riguardi dell'Albania

L'Albania ha ratificato la Convenzione, ma non ha dato immediato corso agli obblighi di segnalazione della situazione nazionale, dovute ai sensi della Convenzione. Per illustrare alle autorità albanesi gli adempimenti dovuti, una missione formata da esperti dell'Ufficio per l'attuazione per la Convenzione si è recata a Tirana dal 28 al 29 aprile 1998.

La missione è stata ricevuta da rappresentanti del Ministero Affari Esteri e della Difesa che hanno illustrato la situazione nazionale, presentato i materiali presenti nelle infrastrutture militari; l'attività ha consentito di mettere a fuoco le difficoltà riscontrate dalle autorità albanesi e che avevano precedentemente impedito la presentazione delle dichiarazioni iniziali. Alla nostra missione ha poi fatto seguito una visita dell'OPAC all'inizio del 1999.

2) Nei riguardi della Libia

A seguito di nostre ripetute iniziative già avviate nel 1997, la Libia nel 1998 ha mostrato di gradire un canale privilegiato di informazione sul delicato problema del disarmo chimico e sulle implicazioni di sicurezza ed economiche derivanti dalla Convenzione alla quale la Libia non ha ancora aderito, anche per solidarietà con alcuni Paesi arabi mediterranei. Si è quindi convenuto di tenere in Italia un seminario bilaterale sulla

Convenzione con la collaborazione dell'OPAC e con l'auspicata partecipazione di rappresentanti di altri Paesi mediterranei invitati.

L'evento, già programmato nel 1998, sarà probabilmente svolto nel 1999 e dovrebbe consentire di approfondire i vari aspetti politici, militari ed economici di un sistema di disarmo e non proliferazione al quale hanno già dato la loro adesione 121 Paesi e che si sta avviando alla sua piena universalità.

Il seminario si prefigge di sensibilizzare la Libia e gli altri Paesi partecipanti su una problematica che ha indubbiamente varie implicazioni che vanno anche al di là di quelle attinenti puramente il disarmo e la dimensione militare e che non appaiono compiutamente percepite, con l'auspicio che ne possa derivare un avvicinamento alle impostazioni della Comunità Internazionale, con evidente beneficio anche per i nostri rapporti con tali Paesi in vari campi.

Il passo successivo sarebbe, naturalmente, la ratifica della Convenzione anche da parte di tutti Paesi della regione. Esso potrebbe dar vita ad una dinamica favorevole che allontani i rischi di una crisi legata ai perduranti sospetti nei confronti di alcuni Paesi dell'area, accusati di sviluppare o detenere armi chimiche.

h) I laboratori dell'OPAC

Nel corso del 1998 tre laboratori italiani hanno partecipato alla selezione dell'OPAC per la scelta dei laboratori ai quali fare analizzare i campioni prelevati durante le ispezioni. Fino ad ora hanno superato tali prove, estremamente selettive, solo 7 laboratori di altri Paesi.

V. I problemi aperti

a) Argomenti di carattere generale

Nel corso del 1999 il Consiglio Esecutivo dovrà riprendere in esame alcuni argomenti che non sono stati tuttora definiti o che sono emersi in questo primo periodo di applicazione della Convenzione tra i quali in particolare:

- criteri per migliorare la trasparenza pur nella necessaria tutela delle informazioni riservate relative ai processi industriali;
- definizione delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate;
- ulteriori criteri per le dichiarazioni sull'attività dell'industria chimica;
- valutazione dei rischi derivanti da attività industriali sottoposte a verifica;
- regimi di controllo delle esportazioni delle sostanze chimiche sensibili;
- misure per migliorare la collaborazione con i Paesi in via di sviluppo nei settori connessi con la produzione chimica industriale;
- omogeneizzazione della legislazione nazionale dei Paesi Parte;
- programmi di collaborazione internazionale per interventi in favore dei Paesi Parte in caso di impiego di aggressivi chimici;
- spettri di riferimento per l'analisi di sostanze tossiche;
- modalità per l'elaborazione dei dati aggregati sulla produzione nazionale dei Paesi Parte, delle esportazioni e importazioni;
- accordi bilaterali sulle immunità degli ispettori durante le ispezioni;
- accordi tra l'OPAC e le Nazioni Unite;
- approvazione del regolamento del personale dell'OPAC;
- approvazione dei regolamenti finanziari dell'OPAC;
- programmi di reclutamento e di formazioni degli ispettori.

b) La legislazione degli Stati Parte

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione misure penali per reprimere violazioni commesse dai suoi cittadini. Il Segretariato Tecnico ha ripetutamente posto in evidenza che fino ad ora solo 34 Stati hanno adottato misure legislative ed amministrative per tali violazioni; di essi solo 18 hanno inserito nella legislazione norme sufficientemente

ampie da assicurare una adeguata attività repressiva e solo 13 di essi, tra cui l'Italia, hanno tenuto conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1(c).

Inoltre, l'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del territorio nazionale implica il coinvolgimento di altri Stati Parte. Ancorché la Convenzione preveda in linea di principio l'assistenza legale fino all'eventuale estradizione essa è condizionata dalla necessità di norme attuative negli ordinamenti interni che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari Paesi e le sue modalità.

Il Segretariato ha elaborato uno studio comparativo tra le legislazioni degli Stati Parte, da cui emergono sensibili differenze anche per reprimere gli stessi reati; le violazioni all'Articolo I della Convenzione (uso o sviluppo di armi chimiche) sono punite con l'ergastolo in Australia e nel Regno Unito, con 10 anni di carcerazione in Svizzera, con la pena di morte negli Stati Uniti, con 6 anni di carcerazione o con una multa in Olanda e con i lavori forzati a vita in Giappone. Differenze ancora maggiori si presentano in relazione alle violazioni connesse, nello specifico campo di applicazione della Convenzione, all'esercizio di una attività industriale civile.

c) La normativa italiana di applicazione

Per quanto riguarda la normativa nazionale che disciplina l'attuazione della Convenzione (legge 496/95, 93/97 e DPR 289/97), elaborata a suo tempo senza il sostegno di una congrua esperienza, non mancano aspetti in cui è emersa l'opportunità di una sua correzione, tanto più in quanto non si tratta di un regime transitorio, ma è destinato a protrarsi nel tempo. Come già indicato nella relazione al Parlamento per l'anno 1997, i principali aspetti che dovrebbero essere riesaminati riguardano la normativa penale.

Le sanzioni ora previste, in alcuni casi appaiono eccessivamente severe e non contemplano l'alternativa della pena amministrativa oppure non distinguono tra dolo e colpa; norme troppo severe diventano difficilmente applicabili oppure inducono a cessare l'attività produttiva. Mentre sanzioni severe sono giustificate nel campo delle armi chimiche vere e proprie (e il legislatore italiano ha rinviato al riguardo a leggi già esistenti sul possesso e il trasferimento di armi), per le finalità industriali la normativa attuale appare troppo uniformemente rigida anche per violazioni

sostanzialmente minori (per es. dichiarazioni incorrette o presentate oltre i termini previsti o omissioni relative a quantità ridotte di composti per finalità civili ancorché non autorizzati). Occorre anche rivedere le sanzioni relative agli obblighi di tenuta del registro dei composti chimici elencati nelle tre Tabelle della Convenzione, registro non previsto dalla Convenzione o dalle leggi di altri Stati, in quanto la sanzione dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a 30 milioni per la mancata o irregolare tenuta del registro appare a volte eccessiva.

Il sistema - ad avviso concorde delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo e, a maggior ragione, delle associazioni di categoria del settore - necessita di una revisione che riservi la pena detentiva alle sole fattispecie dolose, ovvero a quantità rilevanti di composti chimici sottoposti agli obblighi della Convenzione. Le severe norme attuali finiscono infatti col divenire di fatto inapplicabili e, quindi, col vanificare la propria stessa ragion d'essere.

Va rilevato che il problema si pone in un ambito normativo puramente interno italiano, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte di sanzionare le infrazioni, lasciando libero lo Stato Parte stesso di definire tipo ed entità delle sanzioni da applicare.

d) I problemi connessi con l'import-export

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; secondo l'Articolo XI della Convenzione ogni Stato Parte deve pertanto esaminare la sua legislazione nazionale nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Alcuni Paesi in via di sviluppo membri dell'OPAC hanno ripetutamente chiesto che siano adeguatamente modificati i regimi di controllo delle esportazioni per dare piena attuazione alla Convenzione; secondo tali Paesi le restrizioni adottate dai Paesi facenti parte del Gruppo Australia dovrebbero essere superate. I Paesi industrializzati che sono anche Paesi Parte della Convenzione, tra i quali l'Italia, affermano per contro che le rispettive legislazioni hanno dovuto tenere conto della necessità di assicurare che attraverso le esportazioni non sia possibile consentire diversioni di prodotti chimici sensibili ed hanno pertanto configurato controlli, con l'aggiunta di "certificati di uso finale" per evitare l'uso improprio dei prodotti chimici e le eventuali triangolazioni. Le normative interne in questione non sono in contrasto con la

Convenzione o sono state già modificate per tener conto del nuovo strumento convenzionale.

Per quanto riguarda il nostro paese la regolamentazione applicata deriva direttamente da apposita normativa comunitaria in materia essendo i paesi dell'UE parte anche del Gruppo Australia. Di tale normativa va sottolineato il carattere non discriminatorio anche nella sua concreta applicazione.

VI. Attività di rilievo nel corso del 1999

Le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale nel corso del 1999 possono essere sintetizzate come segue:

- accoglimento di 12-14 ispezioni dell'OPAC ad impianti militari e civili;
- partecipazione alla IV Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed ai lavori intersessionali dell'OPAC nonché ad altri incontri internazionali sui temi di interesse per l'attuazione della Convenzione;
- prosecuzione della revisione e dell'aggiornamento della normativa nazionale di attuazione della Convenzione, anche a seguito di nuove decisioni dell'OPAC;
- finalizzazione dei negoziati con la Russia per pervenire alla conclusione dell'accordo italo-russo per l'assistenza al programma di distruzione di armi chimiche russe;
- sviluppo ed intensificazione dei contatti con i Paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione segnatamente con alcuni paesi mediterranei, africani e con la Repubblica Federale di Jugoslavia al fine di pervenire alla sua universalità;
- rafforzamento dei rapporti di collaborazione nel settore con gli altri Paesi membri dell'Unione Europea, al fine di definire posizioni comuni su aspetti politici e su problemi tecnici dell'attuazione della Convenzione da sostenere unitariamente in sede OPAC.

VII. Conclusioni

Man mano che sono state approfondite le questioni poste dall'attuazione del nuovo complesso strumento convenzionale e dall'inevitabile fase di avvio, a partire dall'aprile del 1997 data di entrata in vigore della Convenzione, della Organizzazione internazionale incaricata di gestirla, il lavoro dell'OPAC e dei suoi organi sussidiari si è svolto con crescente regolarità ed efficacia. Nel 1998 sono stati fatti sostanziali progressi nell'attuazione della Convenzione e l'Organizzazione ha potuto registrare risultati concreti, anche se restano tuttora da definire alcune questioni controverse sovente di natura tecnica per l'applicazione integrale della Convenzione. Tali risultati sono stati conseguiti grazie alla volontà di collaborazione degli Stati Membri. Va ricordato che nessun'altra Organizzazione internazionale che opera nel settore del disarmo è stata dotata finora di un mandato e di poteri così ampi.

Purtroppo un certo numero di Stati, anche importanti e situati in aree sensibili non hanno tuttora aderito alla Convenzione. La comunità internazionale e i singoli paesi membri che hanno possibilità di influenza sui governi interessati dovranno far loro pervenire il messaggio che la loro adesione è indispensabile per il conseguimento di migliori condizioni di sicurezza per gli stessi Stati in questione nonché per i paesi della stessa area geografica e per la comunità internazionale in generale. Se la partecipazione alla Convenzione non risolve certo da sola tutti i problemi connessi all'esistenza di armi di distruzione di massa, la eliminazione di tutta una categoria di tali armi - la pericolosità delle quali è determinata non solo dai loro effetti, ma soprattutto dalla relativa facilità della loro produzione - vi contribuisce certamente in modo notevole.

Il successo della Convenzione dipenderà inoltre dalla sua integrale applicazione e dalla disponibilità degli Stati Parte a sottomettersi senza eccezioni o riserve agli obblighi derivanti dalla Convenzione.

È opinione diffusa che oltre all'universalità e all'integrale attuazione della Convenzione la trasparenza nell'applicazione determinerà in futuro il successo della Convenzione. La trasparenza costituisce il fattore principale per realizzare e mantenere un regime di fiducia tra gli Stati Parte; essa dipenderà non solo dal grado di disponibilità di ciascuno Stato Parte di dichiarare esattamente ed esplicitamente la situazione dei propri impianti militari e civili ed eventualmente dei propri stocks di armi, ma

anche dal grado di trasparenza dell'Organizzazione stessa nelle sue informazioni agli altri Stati Membri sull'attività di verifica. La legittima e doverosa protezione di informazioni riservate di carattere industriale e commerciale non dovrà essere utilizzata per evitare sufficienti informazioni relative a tale attività.

Può affermarsi che il bilancio dei primi 20 mesi di vita del nuovo strumento convenzionale è stato sostanzialmente positivo, pur nel riconoscimento di alcune perduranti lacune. Il processo di eliminazione degli stocks e degli impianti di produzione delle armi chimiche è stato concretamente avviato e le procedure ispettive nel campo degli usi civili hanno assunto un ritmo di regolarità. In quest'ultimo settore il superamento delle difficoltà interne negli Stati Uniti dovrebbe consentire, nei prossimi mesi, l'auspicato riequilibrio geografico delle attività di controllo nell'industria chimica.

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche ha fino ad ora operato senza problemi maggiori. Anche nella valutazione della stessa Organizzazione dell'Aja, non vi sono state difficoltà eccessive nella resa delle dichiarazioni iniziali, nell'effettuazione delle ispezioni, condotte dall'OPAC con successo e con la collaborazione dei Paesi interessati, nonché nel conseguimento della distruzione di una notevole quantità di armi chimiche esistenti. Il regime di disarmo voluto con la Convenzione è stato adottato dai maggiori possessori di armi chimiche ed il crescente numero di adesioni alla Convenzione dimostra in modo eloquente l'impegno concreto della comunità internazionale per realizzare un mondo privo di tali armi.

Durante questa prima fase tutte le armi chimiche in possesso dei Paesi Parte sono state poste sotto il controllo dell'Organizzazione e sono stati avviati i programmi di distruzione. Il sistema di dichiarazioni ha già prodotto una mole imponente di dati. Le ispezioni negli impianti civili (oltre che in quelli militari) si stanno svolgendo con regolarità, consentendo di assicurare che prodotti chimici sensibili ma di larga utilizzazione, che assolvono un ruolo importante nello sviluppo economico, tecnologico e industriale, non siano più impiegati per realizzare anche delle armi chimiche.

Nel lungo termine il successo della Convenzione potrà essere giudicato nella misura in cui contribuirà alla sicurezza generale, attraverso l'eliminazione delle armi chimiche oggi esistenti, evitando la proliferazione della loro produzione, rafforzando la fiducia internazionale

e creando un contesto di scambio ove i prodotti chimici sensibili possano contribuire non alla conflittualità internazionale ma solo al benessere socio-economico di un crescente numero di Paesi.

Il Governo Italiano ha attribuito fin dalla sua firma grande importanza alla integrale ed efficace applicazione della Convenzione, ritenuta uno degli elementi portanti della politica di sicurezza nazionale ed in grado di contribuire allo sviluppo della sicurezza e della collaborazione internazionale. A tal fine esso è stato ed è attivamente impegnato nel necessario coordinamento interno delle Amministrazioni interessate, nell'accoglimento di una quota significativa di ispezioni internazionali, nella elaborazione in sede internazionale di soluzioni appropriate alle questioni poste dall'attuazione della Convenzione.

Il Governo, inoltre, è stato ed è concretamente impegnato anche sul piano internazionale a facilitare l'applicazione della Convenzione e ad incoraggiare la partecipazione a quest'ultima dei Paesi che non vi hanno tuttora aderito.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

- A) Stati Parte della Convenzione sulle Armi Chimiche**
- B) Stati Firmatari che non hanno ancora ratificato la Convenzione**
- C) Stati non Firmatari**
- D) Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Il Segretariato Tecnico.**

ALLEGATO A

STATI PARTE DELLA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE
al 15 dicembre 1998

N.	Stato	Firma ¹	Deposito ²	Entrata in vigore
1.	Albania	14-01-93	11-05-94	29-04-97
2.	Algeria	13-01-93	14-08-95	29-04-97
3.	Argentina	13-01-93	02-10-95	29-04-97
4.	Armenia	19-03-93	27-01-95	29-04-97
5.	Australia	13-01-93	06-05-94	29-04-97
6.	Austria	13-01-93	17-08-95	29-04-97
7.	Bahrain	24-02-93	28-04-97	29-04-97
8.	Bangladesh	14-01-93	25-04-97	29-04-97
9.	Belarus	14-01-93	11-07-96	29-04-97
10.	Belgium	13-01-93	27-01-97	29-04-97
11.	Benin	14-01-93	14-05-98	13-06-98
12.	Bolivia	14-01-93	14-08-98	13-09-98
13.	Bosnia and Herzegovina	16-01-97	25-02-97	29-04-97
14.	Botswana		31-08-98[a]	30-09-98
15.	Brazil	13-01-93	13-03-96	29-04-97
16.	Brunei Darussalam	13-01-93	28-07-97	27-08-97
17.	Bulgaria	13-01-93	10-08-94	29-04-97
18.	Burkina Faso	14-01-93	08-07-97	07-08-97
19.	Burundi	15-01-93	04-09-98	04-10-98
20.	Cameroon	14-01-93	16-09-96	29-04-97
21.	Canada	13-01-93	26-09-95	29-04-97
22.	Chile	14-01-93	12-07-96	29-04-97
23.	China	13-01-93	25-04-97	29-04-97
24.	Cook Islands	14-01-93	15-07-94	29-04-97
25.	Costa Rica	14-01-93	31-05-96	29-04-97
26.	Côte d'Ivoire	13-01-93	18-12-95	29-04-97
27.	Croatia	13-01-93	23-05-95	29-04-97
28.	Cuba	13-01-93	29-04-97	29-05-97
29.	Cyprus	13-01-93	28-08-98	27-09-98
30.	Czech Republic	14-01-93	06-03-96	29-04-97
31.	Denmark	14-01-93	13-07-95	29-04-97
32.	Ecuador	14-01-93	06-09-95	29-04-97
33.	El Salvador	14-01-93	30-10-95	29-04-97
34.	Equatorial Guinea	14-01-93	25-04-97	29-04-97
35.	Ethiopia	14-01-93	13-05-96	29-04-97
36.	Fiji	14-01-93	20-01-93	29-04-97
37.	Finland	14-01-93	07-02-95	29-04-97
38.	France	13-01-93	02-03-95	29-04-97
39.	Gambia	13-01-93	19-05-98	18-06-98
40.	Georgia	14-01-93	27-11-95	29-04-97
41.	Germany	13-01-93	12-08-94	29-04-97
42.	Ghana	14-01-93	09-07-97	08-08-97

¹ Firme apposte sull'originale della Convenzione insieme al Segretario Generale della Nazioni Unite quale Depositario

² Strumenti di accessione ("[a]") o ratifica depositati insieme al Segretario Generale della Nazioni Unite quale Depositario.

Segue: ALLEGATO A

N.	Stato	Firma ¹	Deposito ²	Entrata in vigore
43.	Greece	13-01-93	22-12-94	29-04-97
44.	Guinea	14-01-93	09-06-97	09-07-97
45.	Guyana	06-10-93	12-09-97	12-10-97
46.	Hungary	13-01-93	31-10-96	29-04-97
47.	Iceland	13-01-93	28-04-97	29-04-97
48.	India	14-01-93	03-09-96	29-04-97
49.	Indonesia	13-01-93	12-11-98	12-12-98
50.	Iran (Islamic Republic of)	13-01-93	03-11-97	03-12-97
51.	Ireland	14-01-93	24-06-96	29-04-97
52.	Italy	13-01-93	08-12-95	29-04-97
53.	Japan	13-01-93	15-09-95	29-04-97
54.	Jordan		29-10-97 [a]	28-11-97
55.	Kenya	15-01-93	25-04-97	29-04-97
56.	Kuwait	27-01-93	29-05-97	28-06-97
57.	Laos People's Democratic Republic	13-05-93	25-02-97	29-04-97
58.	Latvia	06-05-93	23-07-96	29-04-97
59.	Lesotho	07-12-94	07-12-94	29-04-97
60.	Lithuania	13-01-93	15-04-98	15-05-98
61.	Luxembourg	13-01-93	15-04-97	29-04-97
62.	Malawi	14-01-93	11-06-98	11-07-98
63.	Maldives	01-10-93	31-05-94	29-04-97
64.	Mali	13-01-93	28-04-97	29-04-97
65.	Malta	13-01-93	28-04-97	29-04-97
66.	Mauritania	13-01-93	09-02-98	11-03-98
67.	Mauritius	14-01-93	09-02-93	29-04-97
68.	Mexico	15-01-93	29-08-94	29-04-97
69.	Monaco	13-01-93	01-06-95	29-04-97
70.	Mongolia	14-01-93	17-01-95	29-04-97
71.	Morocco	13-01-93	28-12-95	29-04-97
72.	Namibia	13-01-93	27-11-95	29-04-97
73.	Nepal	19-01-93	18-11-97	18-12-97
74.	Netherlands	14-01-93	30-06-95	29-04-97
75.	New Zealand	14-01-93	15-07-96	29-04-97
76.	Niger	14-01-93	09-04-97	29-04-97
77.	Norway	13-01-93	07-04-94	29-04-97
78.	Oman	02-02-93	08-02-95	29-04-97
79.	Pakistan	15-01-93	28-10-97	27-11-97
80.	Panama	16-06-93	07-10-98	06-11-98
81.	Papua New Guinea	14-01-93	17-04-96	29-04-97
82.	Paraguay	14-01-93	01-12-94	29-04-97
83.	Peru	14-01-93	20-07-95	29-04-97
84.	Philippines	13-01-93	11-12-96	29-04-97
85.	Poland	13-01-93	23-08-95	29-04-97
86.	Portugal	15-01-93	10-09-96	29-04-97
87.	Qatar	01-02-93	03-09-97	03-10-97
88.	Republic of Korea	14-01-93	28-04-97	29-04-97
89.	Republic of Moldova	13-01-93	08-07-96	29-04-97
90.	Romania	13-01-93	15-02-95	29-04-97
91.	Russian Federation	13-01-93	05-11-97	05-12-97
92.	Saint Lucia	29-03-93	09-04-97	29-04-97
93.	Saudi Arabia	20-01-93	09-08-96	29-04-97
94.	Senegal	13-01-93	20-07-98	19-08-98

Segue: ALLEGATO A

N.	Stato	Firma ¹	Deposito ²	Entrata in vigore
95.	Sevchelles	15-01-93	07-04-93	29-04-97
96.	Singapore	14-01-93	21-05-97	20-06-97
97.	Slovakia	14-01-93	27-10-95	29-04-97
98.	Slovenia	14-01-93	11-06-97	11-07-97
99.	South Africa	14-01-93	13-09-95	29-04-97
100.	Spain	13-01-93	03-08-94	29-04-97
101.	Sri Lanka	14-01-93	19-08-94	29-04-97
102.	Suriname	23-04-97	28-04-97	29-04-97
103.	Swaziland	23-09-95	20-11-96	29-04-97
104.	Sweden	13-01-93	17-06-93	29-04-97
105.	Switzerland	14-01-93	10-03-95	29-04-97
106.	Tajikistan	14-01-93	11-01-95	29-04-97
107.	The former Yugoslav Republic of Macedonia		20-06-97 (a)	20-07-97
108.	Togo	13-01-93	23-04-97	29-04-97
109.	Trinidad and Tobago		24-06-97 (a)	24-07-97
110.	Tunisia	13-01-93	15-04-97	29-04-97
111.	Turkey	14-01-93	12-05-97	11-06-97
112.	Turkmenistan	12-10-93	29-09-94	29-04-97
113.	Ukraine	13-01-93	16-10-98	15-11-98
114.	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	13-01-93	13-05-96	29-04-97
115.	United Republic of Tanzania	25-02-94	25-06-98	25-07-98
116.	United States of America	13-01-93	25-04-97	29-04-97
117.	Uruguay	15-01-93	06-10-94	29-04-97
118.	Uzbekistan	24-11-95	23-07-96	29-04-97
119.	Venezuela	14-01-93	03-12-97	02-01-98
120.	Viet Nam	13-01-93	30-09-98	30-10-98
121.	Zimbabwe	13-01-93	25-04-97	29-04-97

ALLEGATO B

**STATI FIRMATARI CHE NON HANNO ANCORA
RATIFICATO LA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE
al 15 dicembre 1998**

N.	Stato	Firma
1.	Afghanistan	14-01-93
2.	Azerbaijan	13-01-93
3.	Bahamas	02-03-94
4.	Bhutan	24-04-97
5.	Cambodia	15-01-93
6.	Cape Verde	15-01-93
7.	Central African Republic	14-01-93
8.	Chad	11-10-94
9.	Colombia	13-01-93
10.	Comoros	13-01-93
11.	Congo	15-01-93
12.	Democratic Republic of the Congo	14-01-93
13.	Dubai	28-09-93
14.	Dominica	02-08-93
15.	Dominican Republic	13-01-93
16.	Estonia	14-01-93
17.	Gabon	13-01-93
18.	Grenada	09-04-97
19.	Guatemala	14-01-93
20.	Guinea-Bissau	14-01-93
21.	Haiti	14-01-93
22.	Holy See	14-01-93
23.	Honduras	13-01-93
24.	Israel	13-01-93
25.	Jamaica	18-04-97
26.	Kazakhstan	14-01-93
27.	Kyrgyzstan	22-02-93
28.	Liberia	15-01-93
29.	Liechtenstein	21-07-93
30.	Madagascar	15-01-93
31.	Malaysia	13-01-93
32.	Marshall Islands	13-01-93
33.	Micronesia (Federated States of)	13-01-93
34.	Myanmar	14-01-93
35.	Nauru	13-01-93
36.	Nicaragua	09-03-93
37.	Nigeria	13-01-93
38.	Rwanda	17-05-93
39.	Saint Kitts and Nevis	16-03-94
40.	Saint Vincent and the Grenadines	20-09-93
41.	Samoa	14-01-93
42.	San Marino	13-01-93
43.	Sierra Leone	15-01-93
44.	Thailand	14-01-93
45.	Uganda	14-01-93
46.	United Arab Emirates	02-02-93
47.	Yemen	08-02-93
48.	Zambia	13-01-93

ALLEGATO C

STATI NON FIRMATARI
(al 31 dicembre 1998)

1. Angola
2. Antigua & Barbuda
3. Andorra
4. Barbados
5. Belize
6. Botswana
7. Egypt
8. Eritrea
9. Federal Republic of Yugoslavia
10. Iraq
11. Kiribati
12. Lebanon
13. Libya
14. Mozambique
15. Niue
16. North Korea
17. Salom Palau
18. Salomon Islands
19. Sao Tomé & Principe
20. Somalia
21. Syria
22. Sudan
23. Tonga
24. Tuvalu
25. Vanuatu

ALLEGATO D

ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS
Organisational Chart of the Technical Secretariat

The Hague, 5 October 1998

